

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
PAOLO ROMANI

La seduta comincia alle 9,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri, sullo schema di regolamento in materia di impiego di minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri, sullo schema di regolamento in materia di impiego di minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi.

Ricordo che tale schema è stato definito dal Governo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004.

Do la parola al ministro Gasparri per la sua relazione introduttiva, ringraziandolo per la disponibilità.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. Il tema di cui ci siamo occupati è tra quelli ricorrenti e sempre importanti nell'attività legislativa parla-

mentare. Del resto, sappiamo quanto i mezzi di comunicazione possano condizionare, in tutti i termini, a volte anche offrendo contenuti positivi, i minori. Questo tema è sempre stato al centro dell'azione del nostro ministero.

Siamo partiti dalla convinzione che le misure sanzionatorie preesistenti alla nostra azione non fossero sufficienti e facilmente applicabili. Per questo motivo, abbiamo rivisto il Codice di autoregolamentazione TV e minori già nel novembre del 2002; abbiamo poi contribuito, in accordo con il Parlamento, alla definizione di regole legislative che, come risulta dall'articolo 10 della nuova legge n. 112 del 2004, hanno assorbito alcune iniziative che erano già nate nella dialettica tra operatori televisivi e Ministero delle comunicazioni, come, appunto, il Codice di autoregolamentazione e il Comitato per la sua applicazione, con poteri sanzionatori.

L'articolo 10, comma 3, della legge n. 112 ha stabilito che l'impiego dei minori di quattordici anni nei programmi radiotelevisivi sia disciplinato da un regolamento avente diverse finalità: da un lato, garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità personale del minore, assicurando che la sua immagine venga utilizzata secondo criteri rispondenti ad un elevato livello di tutela, quali il divieto di ogni strumentalizzazione della sua età o della sua condizione socio-familiare; dall'altro, tutelare il particolare tipo di lavoro minorile che si svolge nel campo dello spettacolo televisivo.

Sulla base di questi presupposti, abbiamo predisposto uno schema di regolamento che ha ottenuto il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle pari opportunità, nonché il prescritto parere favorevole del

Consiglio di Stato (che, per la verità, è giunto dopo una certa attesa). L'adozione del regolamento è, pertanto, in dirittura d'arrivo.

Va detto, inoltre, che il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed oggi all'esame del Senato (Atto Senato 3296), recante modifiche all'articolo 10 della legge n. 112 in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, prevede l'introduzione di una norma che dispone l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia nella procedura di adozione del regolamento in oggetto, sul quale non era previsto un parere delle Commissioni parlamentari (anche se noi al Senato, dove era stata richiesta un'informativa, abbiamo fornito il testo del regolamento). Tuttavia, la mancata approvazione, ad oggi, del disegno di legge da parte del Senato, dove è in atto la discussione, impedisce al momento alle Commissioni parlamentari di esprimersi attraverso il richiamato parere. Ho ritenuto, quindi, coerente, in base ad un principio di leale collaborazione istituzionale (che ritengo fondamentale al di là degli aspetti normativi), dare un'informativa alle Commissioni sui contenuti del regolamento.

L'ambito di applicazione del regolamento è delimitato dall'utilizzazione delle immagini o anche delle sole voci dei minori di quattordici anni nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o anche al di fuori di un rapporto di lavoro.

Destinatari delle norme regolamentari sono le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana, ossia quelle stabilite nel nostro territorio, e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

La tutela dell'immagine del minore viene garantita attraverso la definizione delle modalità di impiego dei minori di quattordici anni stabilendo che devono essere salvaguardate la loro dignità personale, l'integrità psicofisica e la loro *privacy*. È fatto divieto di strumentalizzare la loro età, i loro corpi, la loro ingenuità o la loro condizione socio-familiare. Non sono

lontani i ricordi di una trasmissione di ampia *audience*, in cui ad un minore venivano poste domande inopportune sulla sua particolare condizione familiare e sul rapporto con i genitori (la questione suscitò discussioni e critiche verso quel programma).

Nel regolamento si è preso spunto dalle valide norme di comportamento sottoscritte dal già citato Codice di autoregolamentazione TV e minori, nonché dai principi fissati dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e dalle regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore. Tali regole di comportamento, dal valore deontologico o convenzionale, sono state quindi accorpate in un unico testo regolamentare affinché diventino regole generali.

In particolare, il provvedimento vieta di affrontare con i minori di quattordici anni argomenti scabrosi o attinenti alla sfera sessuale; rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari; spettacolarizzare il loro caso di vita; trasmettere le loro immagini personali qualora siano autori, testimoni o vittime di reato, portatori di disabilità o affetti da gravi patologie, o siano in stato di grave crisi (ad esempio, fuga da casa o tentativo di suicidio e simili); farli partecipare a trasmissioni ove si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o all'altro o se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione o se la condotta di un genitore sia stata dannosa; utilizzare i minori di quattordici anni in grottesche imitazioni degli adulti; sottoporli a situazioni pericolose, violente o volgari; utilizzarli in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini; far loro assumere, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti.

Seguendo il dettato della legge n. 112, viene poi individuato nella Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'organismo che dovrà vigilare sull'osservanza delle norme del regolamento e provvedere al-

l'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui i principi contenuti nell'articolato vengano violati.

Solo per inciso, è utile ricordare che la nuova legge aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate, fino ad un massimo di 350.000 euro. È poi prevista una sanzione accessoria consistente nella pubblicità delle sanzioni inflitte mediante diffusione della notizia nei notiziari nelle ore di massimo ascolto.

L'aspetto giuslavoristico dell'utilizzo del minore viene, infine, affrontato mediante il richiamo alle norme contenute nella legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni, secondo cui le modalità di impiego del minore non devono essere pregiudizievoli alla sua sicurezza, al suo sviluppo e non devono incidere sulla frequenza scolastica. Si impone l'obbligo di un'apposita visita medica che attesti l'idoneità del minore all'attività lavorativa, unitamente a tutta un'altra serie di misure: esse sono oggetto centrale delle previsioni di leggi che, nel campo del diritto del lavoro, fanno parte, in maniera consolidata, del patrimonio normativo italiano.

L'articolo 6 del regolamento prevede che, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 5, le autorizzazioni all'impiego di minori di quattordici anni in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, in programmi televisivi o radiofonici, siano revocate di diritto in caso di accertata violazione delle norme del regolamento medesimo ai danni del minore autorizzato.

In conclusione, il Governo ha avviato una politica di tutela dei minori, prima attraverso un'opera di sensibilizzazione e successivamente attraverso una nuova regolamentazione che si è andata consolidando.

Esiste una domanda sociale rilevante al riguardo e pertanto abbiamo adottato una serie di iniziative anche in altri campi: penso al Codice di autoregolamentazione Internet e minori, al Codice di condotta per l'offerta di servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori, al numero di emergenza 114. Vi sono state, inoltre, iniziative anche

recenti nel campo della telefonia mobile, dove tutta una serie di servizi possono incidere sulle capacità critiche e devono essere comunque erogati prevedendo una tutela forte dei minori.

Si è quindi attivato un circuito virtuoso, alimentato anche dall'ipotesi di modifica dell'articolo 10 contenuta nel nuovo progetto di legge; in tal senso, stiamo tenendo conto della discussione in atto perché, come è ovvio, il regolamento da un lato attua la legge esistente e dall'altro - e così rispondo alla domanda posta ieri al Senato - terrà necessariamente conto, in caso di modifica dell'articolo 10 della legge n. 112, delle innovazioni introdotte dal Parlamento. Allo stato attuale, il regolamento si muove nell'ottica della legge n. 112; qualora il Senato dovesse condividere le modifiche apportate dalla Camera a quest'ultima, adegueremmo il regolamento stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro e do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

ETTORE ROSATO. In primo luogo ringrazio il ministro per l'apporto fornito in questa sede e secondariamente vorrei svolgere alcune osservazioni critiche, utili magari a definire meglio lo schema di regolamento adottato.

In riferimento al rapporto, molto complesso, tra i minori e la televisione, tema rispetto al quale la sensibilità è andata negli ultimi anni accrescendosi, devo evidenziare come questo schema di regolamento tocchi alcuni aspetti, lasciandone impregiudicati altri.

Sottolineo, venendo al merito del testo che ci è stato sottoposto, alcuni aspetti di ambiguità nella possibile applicazione. In particolare, quando nel regolamento si utilizza spesso il termine « gravi », si fa riferimento ad una valutazione che resta in un ambito molto soggettivo. Si parla di « gravi patologie », « gravi crisi »: credo che ciò determini ambiguità che devono essere in qualche modo risolte.

Anche con riferimento ad altri aspetti, si prevede che i minori portatori di disa-

bilità o di gravi patologie possano essere utilizzati se la trasmissione ha carattere sociale. Cosa significa? Penso che si tratti di un aspetto che occorre assolutamente segnalare e chiarire.

Ho quattro figli, tre dei quali guardano la televisione: il sabato sera vengono trasmesse su *Italia 1* manifestazioni di *wrestling*, sport molto diffuso tra i bambini, che ne raccolgono le figurine. Nel corso di quei programmi vengono trasmessi anche spot di alcolici. Perché? Si tratta di trasmissioni per minori? Le assicuro che tutti i bambini le guardano nella fascia oraria dalle 20 alle 21 del sabato. Ricordo che quando abbiamo proposto di modificare la legge in ordine al divieto di alcolici, in modo da assicurare che in determinate fasce orarie i programmi fossero garantiti, i miei emendamenti erano volti ad allargare le fasce orarie, anche al fine di evitare talune ambiguità.

Con riferimento ai termini temporali, vorrei segnalare che questo regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni a partire dal termine del 6 maggio — lo rileva anche il Consiglio di Stato. Si parlava di un ritardo da parte dell'organo consultivo: faccio osservare che il Consiglio di Stato ha ricevuto il testo il 13 dicembre ed ha espresso il parere in data 31 dicembre. Non credo quindi che si tratti di un grande ritardo. In questo parere si segnalano alcuni profili che sono stati recepiti nel testo del Governo; altri probabilmente andrebbero affinati.

Un'ultima osservazione concerne l'articolo 4. Credo che prevedere un termine ulteriore di dodici mesi, considerate anche le innovazioni introdotte alla Camera e oggi all'esame del Senato, significhi non applicare in definitiva questo regolamento. Prevedere dodici mesi con riferimento ad un testo di legge già noto, e non da qualche settimana, mi sembra assolutamente fuorviante.

Mi auguro che questi profili siano affinati in modo da rendere seriamente applicabile tale disposto normativo così da non dare adito a dubbi ed ambiguità nella sua attuazione. È questo che il Consiglio di Stato sottolinea nel suo parere: si ponga

dunque mano al rapporto fra i minori e la televisione per superare quelle ulteriori ambiguità ancora oggi esistenti.

PRESIDENTE. Do nuovamente la parola al ministro Gasparri.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. Per quanto riguarda la tempistica, devo dire che i termini indicati nelle leggi sono spesso ordinatori e non perentori. Nel caso specifico, riteniamo di aver ottemperato a tali previsioni, approvando la legge nel mese di maggio, predisponendo lo schema di regolamento ed acquisendo una serie di pareri. Abbiamo quindi adempiuto in quelli che definirei, senza presunzione, tempi accettabili.

Detto questo, prendo atto del fatto che si è innescato in Parlamento un dibattito sulla modifica parziale dell'articolo 10; ciò chiarisce alcuni aspetti controversi rispetto alla pubblicità. I colleghi ricorderanno che la norma fu introdotta con un emendamento alla legge n. 112, presentato all'ultimo momento e che riguardava la trasmissione di spot con minori o la loro produzione. Si è sviluppato quindi un dibattito rispetto al quale il Parlamento è saggiamente intervenuto, formulando una proposta di iniziativa parlamentare (e non governativa) che chiarisce alcuni profili.

Per questa ragione, tenendo conto del dibattito in Parlamento, nel regolamento si introduce quel limite dei dodici mesi dall'adozione del regolamento per porre fine all'utilizzazione di spot che prevedano la presenza di minori, nel caso in cui quella proposta di legge — occorre ipotizzare anche questo — non dovesse essere approvata dal Parlamento (vedremo cosa deciderà il Senato). Spesso vengono realizzate campagne internazionali di promozione di alcuni prodotti; diventa quindi complesso bloccare in Italia attività pubblicitarie che, alle volte, hanno richiesto investimenti massicci.

Detto questo, ritengo che vada evidenziato lo sforzo positivo compiuto complessivamente: a partire dal 2001 abbiamo infatti condiviso con il Parlamento un tema, quello di una maggiore tutela dei

minori, molto avvertito in questa Commissione, così come nella Commissione parlamentare per l'infanzia o nella VII Commissione. Credo che la politica del Governo debba essere giudicata nel suo insieme, tenendo ad esempio conto della decisione di rafforzare il Codice di autoregolamentazione TV e minori e di quella di avere istituito il Comitato per l'applicazione di questo codice, con poteri sanzionatori che, anche se qualcuno giudica limitati, hanno determinato una discussione.

Ricordo che, nel presentare il bilancio della sua attività, il Comitato TV e minori ha dato la stura anche ad una polemica, che ho giudicato positiva, con l'emittenza, perfino con quella pubblica, che ha tenuto conto delle osservazioni del Comitato presieduto da Emilio Rossi. Ciò ha attenuato anche un contenzioso di carattere giuridico che di per sé rappresenta un diritto; tuttavia, la RAI ha assunto un atteggiamento di apertura rispetto alle decisioni del Comitato di approvazione del Codice TV e minori, che, come tutte le decisioni del mondo, possono dar luogo a contenziosi e a ricorsi. Nessuno infatti adotta editti non discutibili e devo dire che ciò ha prodotto effetti positivi. L'articolo 10, che è nato proprio nel corso del confronto parlamentare, non era stato ancora predisposto nel testo originario: condividiamo la *ratio*, però, avendo rafforzato il Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Abbiamo inoltre condiviso questi aspetti legislativi che hanno, peraltro, dato forza di legge a quel Codice e ne hanno reso obbligatorio il rispetto da parte di tutte le emittenti.

Ci si è talvolta lamentati del potere sanzionatorio dell'Autorità che, impegnata in molte materie, spesso non è arrivata — a detta di alcuni — ad operare con la necessaria tempestività. Quando l'Autorità si insedierà, l'unica raccomandazione che mi sentirò di fare sarà quella di dedicare

sempre crescente attenzione al tema della tutela dei minori (ovviamente, per le parti sanzionatorie economiche che riguardano l'Autorità e che non trovano nel Governo un potere di intervento unilaterale).

La norma nuova che sarà introdotta consentirà alle Commissioni di inserire maggiori aspetti positivi nel regolamento. Ribadisco, proprio per un principio di leale collaborazione, che al di là del destino della legge (che, comunque, ho ritenuto idonea a chiarire gli aspetti del rapporto tra pubblicità e impiego dei minori), siamo disponibili a recepire in un regolamento nuovo, innovativo, tutte quelle osservazioni ragionevoli che dovessero venire dalle Commissioni e che quindi saremo lieti di condividere. Quindi, fermo restando che la proposta di legge non è stata ancora approvata ma che la Camera, avendola licenziata, ritiene di fatto di avere già questo potere, siamo disposti ad introdurre nel testo del regolamento innovazioni e modifiche, che però siano conformi alla legge.

Su questo punto offro una disponibilità sostanziale alle Commissioni e sono pronto a recepire eventuali osservazioni puntuali attraverso un parere, che se pure senza il carisma della legge, avrà pur sempre un valore politico importante, fattore non secondario nel dibattito su aspetti che interessano tutti noi.

PRESIDENTE. Ringraziamo ancora il ministro Gasparri per la sua disponibilità. Dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 5 aprile 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO